

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E
DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
EDIZIONE 15
ID2529**

CONDIZIONI DI FORNITURA



INDICE

ARTICOLO 1 PREMESSA.....	3
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 OGGETTO DELL'APPALTO	5
ARTICOLO 4 CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE	5
ARTICOLO 5 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA.....	5
ARTICOLO 6 RECESSO E CESSAZIONE	7
ARTICOLO 7 CORRISPETTIVI	8
ARTICOLO 8 FATTURAZIONE DEI CONSUMI e fatturazione unica.....	10
ARTICOLO 9 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 10 ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI.....	12
ARTICOLO 11 RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE	12
ARTICOLO 12 SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 12 - ITALIA.....	13
ARTICOLO 13 VOLTURE	14



ARTICOLO 1

PREMESSA

1. Le presenti condizioni di fornitura disciplinano, per gli aspetti tecnici, la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

1. Si applicano le seguenti ulteriori definizioni:
 - a. **ARERA**: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b. **Amministrazione/i Contraente/i**: la/e Amministrazione/i Pubblica/Pubbliche che utilizza/utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Fornitura;
 - c. **Categoria d'Uso**: l'elemento che caratterizza ciascun PdC/PdR in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Ai fini della presente Convenzione fa fede la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale;
 - d. **Consumo Stimato (o Consumo Stimato del Contratto)**: è il quantitativo complessivo presunto della fornitura, espresso in smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura;
 - e. **Contratto/i attuativo/i**: Contratto/i di fornitura stipulato/i dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura generati sul Portale www.acquistinretepa.it;
 - f. **Data di Attivazione della Fornitura (o Data di Attivazione)**: data effettiva di inizio erogazione di gas naturale;
 - g. **Distributore Locale o Distributore**: il soggetto che esercita il servizio di distribuzione e di misura del gas presso la Rete di Distribuzione;
 - h. **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese, che fornisce gas naturale ai clienti finali, risultato aggiudicatario del/i Lotto/i n./nn. 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 e/o 5 e/o 6 e/o 7 e/o 8 e/o 9 e/o 10 e/o 11 e/o 12 della presente procedura di gara e che, conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - i. **Fornitura a Prezzo Variabile**: fornitura di gas naturale a 12 mesi continuativi durante la quale il corrispettivo - Prezzo Variabile - varia mensilmente;
 - j. **Giorno lavorativo**: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
 - k. **Gruppo di Misura**: la parte dell'impianto di alimentazione dell'utente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas naturale e per il collegamento all'impianto interno dell'utente finale, comprensivo, eventualmente, di un correttore dei volumi misurati;
 - l. **Lotto**: rappresenta l'ambito geografico ove il Fornitore è tenuto ad erogare gas naturale a mezzo Reti delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
 - Lotto 1: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria
 - Lotto 2: Provincia di Milano
 - Lotto 3: Lombardia esclusa la provincia di Milano



Lotto 4: Veneto, Trentino Alto Adige

Lotto 5: Emilia Romagna, Friuli

Lotto 6: Toscana, Umbria, Marche

Lotto 7: Lazio

Lotto 8: Abruzzo, Molise

Lotto 9: Campania

Lotto 10: Puglia, Basilicata

Lotto 11: Calabria, Sicilia

Lotto 12: Italia.

- m. Luogo di Fornitura:** ubicazione fisica del/i Gruppo/i di Misura ove deve essere fornito il gas naturale indicato dalle Amministrazioni Contraenti nell'Ordinativo di Fornitura;
- n. Ordinativo di Fornitura o Ordinativo (ODA):** il documento generato mediante il Portale www.acquistinretepa.it con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le Unità Ordinanti manifestano la loro volontà di utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti;
- o. Potere Calorifico Superiore (PCS) a condizioni standard:** il PCS di riferimento del presente Capitolato pari a 38,1 MJ/smc. Ai fini della presente Convenzione e dei relativi allegati, i corrispettivi del gas naturale si riferiscono a tale PCS; sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR;
- p. Prezzo Variabile:** il prezzo calcolato ai sensi dell'art. 7, comma 1.1 e 1.2 delle presenti condizioni di fornitura;
- q. Punto di Consegna (PdC):** il punto coincidente con il punto di riconsegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale;
- r. Punto di Riconsegna (PdR):** il punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa di distribuzione riconsegna il gas naturale per la fornitura all'Amministrazione;
- s. Cabina di Regolazione e Misura (REMI) o City gate:** è il punto fisico di congiunzione tra le reti ovvero l'uscita della rete di trasporto nazionale e l'entrata della rete di distribuzione locale;
- t. Quantitativo Stimato del Contratto:** valore complessivo presunto della fornitura di 12 mesi consecutivi espresso in smc, indicato nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione Contraente o, per essa, dall'Unità Ordinante.
- u. Rete di Distribuzione:** Rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, attraverso la quale è esercitata l'attività di distribuzione di gas naturale ivi compresa la parte di Rete alimentata a mezzo carro bombolaio;
- v. Rete di Trasporto Nazionale (RTN):** rete nazionale di gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- w. Reti:** Rete di Distribuzione e/o Rete di Trasporto Nazionale (RTN);
- x. smc:** standard metro cubo, unità di misura di volume riferita a condizioni "fisiche" standard,



ossia alla pressione di 1,01325 bar – pressione atmosferica standard ed alla temperatura di 15°C;

- y. **TISG**: è l'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 229/2012/R/gas e s.m.i. *“Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (SETTLEMENT)”*;
- z. **α**: valore derivante dal rapporto tra i volumi di gas consumati nel periodo invernale (mesi dal 1 novembre al 31 marzo) e i volumi di gas consumati nell'anno solare.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Oggetto dell'appalto è la fornitura continuativa di gas naturale a Prezzo Variabile per il periodo di cui al successivo articolo 5, presso i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura.
2. Il gas naturale fornito dovrà essere composto da gas costituiti da idrocarburi o da miscele di idrocarburi, essenzialmente metano, conformemente agli standard di qualità previsti dal Codice di Rete di Trasporto dell'operatore maggiore, ai sensi della deliberazione ARERA n. 185/05 e s.m.i..
3. Il gas naturale erogato dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzato presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
4. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni sono validi a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti al successivo articolo 5 delle presenti condizioni di fornitura.

ARTICOLO 4

CONSUMI STIMATI DI GAS NATURALE

1. Il Consumo Stimato di gas naturale su base annua per ciascun PdC/PdR è indicato nell'Ordinativo di Fornitura emesso dall'Amministrazione Contraente.
2. Nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risulti diverso dal consumo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture ed a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 5

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La richiesta di attivazione della fornitura di gas naturale avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni Pubbliche dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l'indicazione dei PdC/PdR unitamente alla più recente quantità stimata disponibile dei consumi degli ultimi 12 mesi continuativi, relativi ai predetti PdC/PdR, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 – *Elenco*



delle utenze o all'Allegato 2 "Nuovi allacci" (obbligatori all'ODA).

3. La durata della fornitura di ciascun Ordinativo di Fornitura è di 12 mesi continuativi a decorrere dalla Data di Attivazione della Fornitura e senza possibilità di tacito rinnovo.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la durata della fornitura per i soli PdC/PdR che sono stati attivati nel primo trimestre di ogni anno, sarà valida fino al 31 marzo dell'anno successivo.
4. L'attivazione della fornitura avviene nei tempi e con le modalità conformi con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle presenti condizioni di fornitura.
5. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'Allegato 1 all'ODA - *Elenco delle utenze* o nell'Allegato 2 "Nuovi allacci", ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.
6. Il Fornitore è obbligato ad accettare l'Ordinativo di Fornitura a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - a) giunga correttamente compilato secondo il dettaglio di cui all'Allegato 1 - *Elenco delle utenze* o Allegato 2 "Nuovi allacci";
 - b) i PdC/PdR indicati nell'Ordinativo di Fornitura siano ubicati sulle Reti situate all'interno del Lotto aggiudicato al Fornitore e nel caso del Lotto 2 (Provincia di Milano) le cabine REMI rientrino nell'elenco di cui all'*allegato 12 - Elenco Cabine Remi (PdC) Lotto 2*.
 - c) Limitatamente ai PdC (c.d. diretti) situati nella regione Lombardia, gli stessi dovranno essere ritenuti afferenti al Lotto 2 o al Lotto 3 sulla base della loro collocazione geografica (indirizzo ubicazione fisica del PdC).
7. I PdC (c.d. *diretti*) e le utenze prive di Categoria d'Uso o con Categoria d'Uso diverse da quelle indicate nel successivo art. 7, ai fini della presente Convenzione, vengono considerati, per valori di $\alpha \geq 60\%$, appartenenti alla Categoria d'Uso Termica e, per valori di $\alpha < 60\%$, appartenenti alla Categoria d'Uso Non Termica.
8. È facoltà del Fornitore non procedere all'attivazione della/e fornitura/e presente/i nell'Ordinativo, qualora siano assenti o non correttamente compilati i campi obbligatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - la Categoria d'Uso;
 - la data di Attivazione della fornitura;
 - l'identificativo PdC/PdR.
9. Nel caso si verifichi la circostanza di cui al precedente punto, il Fornitore deve darne comunicazione all'Amministrazione entro 4 (quattro) giorni lavorativi, motivando le ragioni del



- rifiuto dell'attivazione della fornitura ed assistendo l'Amministrazione, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura e/o dell'eventuale integrazione.
10. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito oppure per cause imputabili al Distributore Locale o al Gestore di Rete, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di Fornitura, s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'Attivazione della fornitura ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo e/o dell'eventuale integrazione.
 11. Una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile, il Fornitore s'impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno solare del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso entro le ore 24:00 del 15 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dello stesso dopo le ore 24:00 del 15 del mese, **salva diversa data concordata tra le parti**. In ogni caso, l'attivazione del contratto di somministrazione di gas naturale per le utenze che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. *utenze attive*), potrà avvenire esclusivamente il primo giorno solare del mese, pena l'applicazione delle penali di cui alla Convenzione per ogni giorno di ritardo.
 12. Il termine ultimo che l'Amministrazione può indicare nell'Ordinativo di Fornitura come data di Attivazione delle utenze, è il primo giorno del quarto mese successivo a quello di scadenza di ciascun singolo Lotto della Convenzione, anche eventualmente prorogata.
 13. Ai fini dell'attivazione della fornitura, l'Amministrazione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, delega il Fornitore a stipulare, con mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c., i contratti e gli atti necessari per l'attivazione (ivi compresi quelli per svincolo, disdetta o recesso dal precedente Fornitore di gas naturale) e la gestione della fornitura di gas naturale per le utenze dell'Amministrazione, per tutta la durata della fornitura.
 14. Ai fini dell'applicazione dei prezzi previsti dalla presente Convenzione, farà fede esclusivamente la Categoria d'Uso risultante dall'anagrafica del Distributore Locale. Pertanto, qualora l'Amministrazione indichi nell'Ordinativo di Fornitura una Categoria d'Uso differente rispetto a quella del Distributore Locale, il Fornitore applicherà i prezzi corrispondenti alla Categoria d'Uso indicata dal Distributore Locale. Il Fornitore ne darà comunque evidenza all'Amministrazione assistendola, ove possibile, nel cambio di Categoria d'Uso. Il cluster di consumo invece è riferito al singolo PdC/PdR e non alla somma dei consumi stimati degli stessi.

ARTICOLO 6

RECESSO E CESSAZIONE

1. L'Amministrazione che vuole cessare (discatura del Gruppo di Misura) la fornitura del gas invia tempestiva comunicazione al Fornitore per ottenere la lettura finale del consumo e la chiusura del Gruppo di Misura. Il Fornitore, a seguito della comunicazione dell'Amministrazione, predispone l'intervento di cessazione nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.



ARTICOLO 7

CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le Forniture a Prezzo Variabile a 12 mesi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, saranno calcolati sulla base del:

1.1 **Prezzo Variabile per i Lotti da 1 a 11** dato dalla somma:

- a) dell'elemento $PSV_{DA,m}$ - di seguito descritto;
- b) degli spread offerti ($D_{VAR,i}$) espressi in Eurocent/smc e differenziati per:

- Categoria d'Uso:

- Termica (C1, C3, C5, T2);
- Non Termica (C2, C4, T1 e Autotrazione);

con C1, C3, C5, T2, C2, C4 e T1 così come definite nella Tabella n. 1 del TISG.

- Cluster di consumo:

- consumo annuo PdR \leq 200.000 smc;
- consumo annuo PdR $>$ 200.000 smc.

1.2 **Prezzo Variabile per il Lotto 12 Italia** dato dalla somma:

- a) dell'elemento $PSV_{DA,m}$ - di seguito descritto;
- b) dello spread offerto ($D_{LOTTO12-VAR}$) espresso in Eurocent/smc **unico per categoria d'uso e cluster di consumo.**

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione medesima, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

3. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente punto 1, sono totalmente a carico dell'Amministrazione:

- a) il servizio di distribuzione ed i relativi eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente;
- b) le componenti tariffarie:

- S_D di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'ARERA e s.m.i..

- c) i corrispettivi unitari variabili:

- CRV^{FG} di cui alla deliberazione n. 114/2019/R/GAS dell'ARERA e s.m.i.;
- CRV^I di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
- CRV^{OS} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
- CRV^{BL} di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'ARERA e s.m.i.;
- CRV^{ST} di cui alla deliberazione n. 782/17 dell'ARERA e s.m.i.;
- CRV^{CS} di cui alla deliberazione n. 396/20 dell'ARERA e s.m.i..

- d) per i PdC (c.d. *diretti*) le componenti tariffarie:

- GS_T, RE_T , di cui alla deliberazione n. 93/10 dell'ARERA e s.m.i.;
- UG_{3T} di cui alla deliberazione n. 134/14 dell'ARERA e s.m.i..



- e) le imposte e le addizionali, previste dalla normativa vigente;
- f) per la sola Categoria d'Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM);
- g) i costi di cui al successivo art. 12.

Si precisa che, ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, di cui alle lettere a), b), c) e d) riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione contraente.

- 4. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3.
- 5. Il corrispettivo unitario sarà applicato ad ogni smc fatturato all'Amministrazione.
- 6. Il corrispettivo unitario per le Forniture a Prezzo Variabile, di cui ai precedenti commi 1.1 e 1.2, espresso in Eurocent/smc sarà mensilmente aggiornato come di seguito:

- **Per i Lotti da 1 a 11 :**

$$P_{VAR,i,m} = PSV_{DA,m} + D_{VAR,i}$$

dove:

- $P_{VAR,i,m}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del mese m-esimo, differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $PSV_{DA,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere "Offer" del periodo "Day-ahead" del mese di riferimento m-esimo, espresse in €/MWh e rilevate, da ICIS-Heren, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno di riferimento e pubblicate sull'Heren European Spot Gas Markets nel prospetto "PSV Price Assessment" del Market Italy; mensilmente il PSV_{DA} individuato come indicato sopra, sarà trasformato in €/Smc applicando il PCS riportato alla lettera o) al precedente art. 2).
- $D_{VAR,i}$: è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per i Lotti da 1 a 11 e differenziato per ciascuna combinazione *i*-esima di Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

- **Per il Lotto 12 Italia:**

$$P_{VAR,m} = PSV_{DA,m} + D_{L12-VAR}$$

dove:

- $P_{VAR,m}$: prezzo del gas naturale, espresso in Eurocent/smc, del mese m-esimo, calcolato alla quarta cifra decimale.
- $PSV_{DA,m}$: espresso in Eurocent/smc e arrotondato alla quarta cifra decimale, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel mese m-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni giornaliere "Offer" del periodo "Day-ahead" del mese



di riferimento m-esimo, espresse in €/MWh e rilevate, da ICIS-Heren, il giorno lavorativo immediatamente precedente il giorno di riferimento e pubblicate sull'Heren European Spot Gas Markets nel prospetto "PSV Price Assessment" del Market Italy; mensilmente il PSV_{DA} individuato come indicato sopra, sarà trasformato in €/Smc applicando il PCS riportato alla lett o) al precedente art. 2).

- **DL12-VAR:** è lo spread, espresso in Eurocent/smc, offerto dal Fornitore per il Lotto 12 Italia unico per Categoria d'Uso e Cluster di consumo.

Nel caso di cessata pubblicazione dei citati parametri di riferimento saranno individuati di comune accordo tra Consip ed il Fornitore criteri alternativi equivalenti.

7. Non è prevista l'applicazione di ulteriori oneri all'Amministrazione, a qualsiasi titolo, nel caso di:
 - a) consumi effettivi differenti da quelli stimati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
 - b) rapporto (α) tra volumi invernali e volumi annuali diverso da quello stimato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura;
 - c) supero della Capacità giornaliera contrattualmente impegnata.
8. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo inferiore al consumo effettivo, il Fornitore applicherà comunque il prezzo offerto in sede di gara relativo al cluster dichiarato nell'Ordinativo di Fornitura.
9. Per le utenze per le quali è stato stimato nell'Ordinativo di Fornitura un consumo superiore al consumo effettivo, è facoltà del Fornitore applicare il prezzo offerto in sede di gara per il cluster di effettiva pertinenza.

ARTICOLO 8

FATTURAZIONE DEI CONSUMI E FATTURAZIONE UNICA

1. Ciascuna fattura, nel rispetto della normativa vigente, dovrà contenere il dettaglio dei singoli PdC/PdR cui si riferisce e dovrà dare evidenza separata dei relativi costi della distribuzione locale, se presenti e di ogni altro elemento costituente la fattura.
2. Relativamente ai costi di distribuzione il Fornitore, su esplicita richiesta dell'Amministrazione Contraente, dovrà produrre la documentazione attestante la loro determinazione (ad esempio, copia delle fatture del distributore locale).
3. Ciascuna fattura dovrà contenere un riferimento alla Convenzione in oggetto e dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
4. Il Fornitore è obbligato a rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito della presente Convenzione, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite il portale www.acquistinretepa.it all'attivazione della Convenzione o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. Il Fornitore, pertanto, può ottemperare a tale obbligo rendendo disponibile o il servizio di reportistica o quello di fatturazione aggregata.



ARTICOLO 9

GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale quali, a titolo esemplificativo la continuità del servizio, attengono ai rapporti tra l'Amministrazione e i gestori di Reti cui l'Amministrazione è allacciata. Pertanto tali aspetti tecnici non riguardano l'esecuzione della presente Convenzione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza per la tutela degli interessi della stessa, connessi con eventuali pretese della medesima, nei confronti del gestore della rete e/o il distributore locale a cui è allacciata.
2. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o la Convenzione potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o da Consip S.p.A. ciascuno per quanto di propria competenza.
3. Le prestazioni contrattuali da parte del Fornitore dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella Convenzione e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Contratti di Fornitura; (b) prestare l'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura.
5. L'Amministrazione si obbliga a non procedere ad alcun intervento di qualsiasi natura e comunque a non manomettere impianti, apparecchi e materiali (ad es. smontaggio e rimontaggio o sostituzione di parti di impianto; manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di riparazione ecc.). L'Amministrazione si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o comunque modificare i contrassegni apposti sugli impianti, apparecchi e materiali del Distributore Locale/Gestore di rete.
6. L'Amministrazione rimane responsabile dei consumi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Gruppo di Misura, e ciò sino alla effettiva chiusura del Gruppo di Misura medesimo.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ad anagrafica delle utenze, ivi inclusa la Categoria d'Uso, recapiti e referenti dell'Amministrazione, restando, pertanto responsabile di qualsivoglia disagio conseguente alla mancata comunicazione della variazione.
8. Il Fornitore, per ciascuna utenza, dovrà provvedere a stipulare tutti i contratti di trasporto e distribuzione e gli atti necessari per procedere all'attivazione della fornitura di gas naturale nelle



tempistiche previste dal Codice di Rete del trasportatore di competenza.

ARTICOLO 10

ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI

1. Il Fornitore, a partire dalla data di attivazione della Convenzione e fino al termine di tutti i contratti attuativi, deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, un numero telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate (Contact center) relativo alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione dello/gli Ordinativo/i di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
- richieste relative allo stato di attivazione della fornitura;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Il contact center sarà contattabile, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17.30 oppure dalle ore 9.00 alle ore 18:00.

2. Nel medesimo termine, il Fornitore deve comunicare un indirizzo e-mail dedicato alla Convenzione in oggetto.
3. Nel medesimo termine, il Fornitore mette a disposizione delle Amministrazioni il nominativo di un referente della Convenzione dotato di un numero telefonico, di fax ed indirizzo e-mail. La disponibilità del referente sarà indicata dal Fornitore a partire dalla data di attivazione della Convenzione.

ARTICOLO 11

RICHIESTE DI NUOVI ALLACCI ALLA RETE

1. La richiesta di nuovi allacci alla Rete avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni dell'Ordinativo di Fornitura e di un apposito allegato all'ordinativo di fornitura dedicato ai nuovi allacci "*Allegato 2 – Nuovi allacci*".
2. Per ogni richiesta di nuovo allaccio, gli Ordinativi di Fornitura devono essere inviati dalle Amministrazioni con l'indicazione della potenza richiesta (kW) unitamente alla miglior stima del consumo di 12 mesi, secondo il dettaglio di cui all'Allegato 2 (obbligatorio all'ODA) – *Nuovi allacci*.
3. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, le Amministrazioni sono tenute a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Le Amministrazioni, ai fini del buon esito del suddetto allaccio, sono altresì tenute ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della Rete richieda.
4. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della Data di attivazione della fornitura.
5. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al



precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo ai nuovi allacci, s'intenderà risolto di diritto.

6. Qualora, sulla base di quanto indicato nel preventivo trasmesso dal distributore locale, l'avvio dell'alimentazione del PdC/PdR è prevista, oltre 18 mesi dalla data di attivazione del lotto di pertinenza della Convenzione, il Fornitore non è tenuto ad erogare la somministrazione della fornitura. In tali casi il Fornitore, informata la PA, ha comunque l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento della pratica fino alla conclusione della Convenzione o degli eventuali contratti attuativi riferiti alla medesima Amministrazione contraente. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere la pratica di allaccio al fornitore dell'edizione successiva della Convenzione non appena disponibile dando evidenza dell'avvenuto passaggio di consegna all'Amministrazione.
7. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 6, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito della medesima convenzione.
8. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre l'Amministrazione è tenuta a versare al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuovo allaccio pari a Euro 26,48.

ARTICOLO 12

SERVIZI RELATIVI AL SOLO LOTTO 12 - ITALIA

1. Su richiesta dell'Amministrazione contraente, il Fornitore è obbligato a rendere un servizio di reportistica che consiste nel trasmettere mensilmente i dati di fatturazione per via telematica direttamente sul server indicato dall'Amministrazione contraente. I dati di fatturazione, per ogni PdC/PdR, dovranno essere forniti telematicamente sotto forma di file in formato *.xml* o *.txt*. All'attivazione di tale servizio, dovrà inoltre essere fornita dettagliata documentazione sui tracciati dei file forniti e sui contenuti dei campi. Resta fermo che l'Amministrazione contraente dovrà concordare per tempo le modalità tecniche di detto servizio con il Fornitore al fine di assicurare l'interfacciamento automatico tra i rispettivi sistemi e database, ivi compreso il meccanismo di notifica dell'avvenuto caricamento dei tracciati concordati.
2. Qualora il Fornitore sia in possesso di un servizio di accesso da remoto alle fatture on-line destinato a tipologie contrattuali Grandi Clienti business/PA, utile per la consultazione e il download delle stesse, s'impegna a renderlo disponibile, senza oneri aggiuntivi, alle Amministrazioni contraenti che ne faranno richiesta.
3. Il Fornitore informa Consip della possibilità di rendere disponibile il servizio di cui al precedente comma e rende note la descrizione delle funzionalità e le relative modalità di accesso all'attivazione della Convenzione.
4. Il Fornitore comunica le generalità, indirizzo e-mail e telefono cellulare dell'account dedicato (persona fisica), all'accettazione dell'ordinativo di fornitura. Si precisa che il servizio di account dedicato si aggiunge al servizio di contact center di cui al precedente art. 10.



ARTICOLO 13

VOLTURE

1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte delle Amministrazioni di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Consegna/Riconsegna (PdC/PdR) da volturare secondo il dettaglio di cui all'Allegato 3 - *Volture*.
2. La voltura deve essere richiesta nell'ambito della stessa Convenzione e dello stesso Lotto (ad es. nel Lotto 12 non può essere richiesta una voltura per un'utenza di una PA che si trova attualmente in fornitura nei lotti da 1 a 11).
3. Per poter effettuare una richiesta di voltura la Convenzione deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nella medesima Convenzione.
4. La richiesta di voltura non azzerà i mesi di fornitura già erogati. Pertanto, a seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto indicato nell'ODA originario, sia in termini di tipologia che di durata della fornitura.
5. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura. Si precisa che l'Amministrazione non è tenuta a corrispondere al Fornitore alcun contributo per la gestione amministrativa della pratica di richiesta di voltura.